

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 1229 Omessa segnalazione di ostacoli

1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma, omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.